



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



LINEE GUIDA PER I BENEFICIARI PRIVATI TENUTI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n. 50/2016

MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI

(versione 1.0)

1. Premessa

Come previsto dal Paragrafo 8.2 delle Disposizioni attuative generali delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali, approvate nella versione 3.1 con DRD n. 189 del 07/11/2019, i soggetti privati sono tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici, di seguito il "Codice"), al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, pena la decadenza dal contributo, qualora si tratti di aggiudicare:

- i) contratti relativi ad appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, al netto dell'IVA, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50,0% da amministrazioni aggiudicatrici, laddove tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all'Allegato I del Codice o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
- ii) appalti di servizi di importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice (che si precisa essere pari a 214.000,00 euro al netto dell'IVA), sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50,0% da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi all'appalto di lavori di cui al punto i).

Qualora ricorrano tali fattispecie è, quindi, necessario tenere ben presente da parte dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori le presenti linee guida, che dettagliano quanto già previsto dalle Disposizioni generali e dai Manuali delle procedure per la gestione delle domande di sostegno e di pagamento delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali.

2. Inquadramento generale

A cura del "Gruppo di lavoro appalti pubblici", istituito con DRD n. 118 del 29/01/2016

2.1. La normativa

L'articolo 1, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016, riconduce nel campo di applicazione del Codice dei contratti la realizzazione di lavori da parte di soggetti privati che, per la realizzazione di lavori di importo superiore ad un milione di euro, ricevono un contributo diretto e specifico da parte delle amministrazioni pubbliche superiore al 50,0% dell'importo dei lavori.

Del pari, l'articolo 1, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 stabilisce che le norme del Codice si applicano agli appalti di servizi affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, fissata dal 1 gennaio 2020 in 214.000,00 euro ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1828/2019, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a) sopra indicata e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti pubblici, un contributo diretto e specifico che, attualizzato, superi il 50,0% dell'importo dei servizi.

L'articolo 1, comma 2, lett. a) e b) del Codice (D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50) configura una titolarità "diretta", ex lege, della funzione di stazione appaltante in capo al privato Beneficiario del contributo pubblico, che in quanto "altro soggetto aggiudicatore" (vedi definizioni articolo 3, comma 2 lettera g)) è tenuto ad appaltare lavori e servizi a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice ed è

esclusivo responsabile dell'attività di affidamento e di esecuzione degli stessi, ferma restando la vigilanza da parte dell'amministrazione che eroga il sostegno.

2.2. I presupposti

I privati sono tenuti all'applicazione della disciplina della legge sugli appalti qualora concorrano i presupposti concernenti: a) l'importo complessivo dei lavori (superiore ad 1 milione di euro); b) l'importo complessivo dei servizi connessi ai lavori finanziati (pari o superiore a 214.000,00 euro); c) la percentuale del contributo finanziato (superiore al 50,0% dei lavori e dei servizi).

In tali circostanze, si deve necessariamente procedere alla realizzazione dei lavori e dei servizi previa selezione ad evidenza pubblica dell'impresa esecutrice.

Va precisato che, ai fini delle tipologie di intervento del PSR interessate, l'art 1, comma 2, lettera a) del Codice si applica esclusivamente per il punto 1, ossia per i lavori di genio civile di cui all'Allegato I del Codice, che si acclude al presente documento.

Ne consegue che, nel determinare il valore dell'importo complessivo da considerare per il calcolo dell'applicazione corretta del Codice, non vanno considerati i lavori di miglioramento e di trasformazione agraria, l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, nonché l'acquisto di beni immobili quali terreni e fabbricati.

In sintesi: in caso di lavori, la norma si applica ai privati per importi superiori a 1 milione di euro sovvenzionati in misura superiore al 50,0% e relativi a opere di genio civile di cui all'Allegato I del Codice dei Contratti.

Per gli appalti di servizi, deve trattarsi di servizi di valore superiore alle soglie di cui all'art. 35, ossia di 214.000,00 euro, sovvenzionati in misura superiore al 50,0% e connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Al riguardo, va precisato anche che la connessione ai lavori prevista dall'art. 1, comma 2 lett. b) del Codice, va intesa sotto il profilo tecnico e realizzativo e non meramente legata all'inserimento di lavori e servizi nel quadro economico del medesimo progetto ai fini del finanziamento.

2.3. L'applicazione delle norme di gara

Per l'individuazione dell'appaltatore, il privato dovrà applicare le medesime norme cui è tenuta l'amministrazione quando affida l'esecuzione di lavori pubblici di corrispondente tipologia ed importo, escluse le sole disposizioni specificatamente indicate dall'art. 1 del Codice ai commi 3 e 4, secondo i quali ai predetti privati fruitori di contributi non si applicano gli artt. 21 (*"Programmazione dei lavori pubblici"*), 70 (*"Avviso di pre-informazione"*) e 113 (*"Incentivi per funzioni tecniche"*).

Per quanto riguarda gli oneri di pubblicità, dunque, la gara di appalto indetta dai privati dovrà essere sempre pubblicata sulla GURI, in quanto per gli appalti superiori a 1 milione di euro si applicano le procedure ordinarie (articolo 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016). Nel caso in cui l'importo dei

lavori dovesse superare la soglia comunitaria (euro 5.350.000,00), così come nel caso dei servizi connessi ai lavori (euro 214.000,00), la gara dovrà essere pubblicata anche sulla GUUE.

Trovano, quindi, applicazione, ad esempio, le procedure di gara previste dal Codice (procedura aperta o ristretta e, solo nei casi tassativamente indicati dal Codice, la procedura negoziata), la nomina del responsabile del procedimento (art. 31), le norme sulla pubblicità (art. 29, 72, 73 e 98 sugli avvisi di appalti aggiudicati), quelle sul rispetto dei termini (artt. 32 e 79), sui requisiti di partecipazione (artt. 80, 83, 86), la cauzione provvisoria (art. 93), i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95), la disciplina delle offerte anomale (art. 97), la corresponsione del contributo all'Autorità (art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), le comunicazioni obbligatorie all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art. 6), l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante (art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010). Va ricordato, inoltre, che anche su tali appalti l'ANAC esercita i propri compiti e poteri di vigilanza.

L'affidatario dell'intervento deve essere un'impresa qualificata ai sensi dell'articolo 84 del D.lgs. 50/2016.

Va previsto l'affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro o lo svolgimento, da parte del soggetto privato stesso, di gare o di procedure selettive per l'affidamento degli incarichi di progettazione nel rispetto dell'art. 157 del Codice, a seconda del valore attribuito a tali progetti, in caso di mancanza di adeguate risorse professionali proprie.

Il soggetto privato, pertanto, potrà assicurarsi la progettazione nell'ambito del processo realizzativo:

- facendo ricorso a risorse professionali proprie;
- provvedendo ad affidare incarichi a professionisti esterni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 157 del D.lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda l'espletamento delle procedure di gara previste dalla legge, va osservato che il privato ha facoltà (non l'obbligo) di fare ricorso a Centrali di Committenza mediante convenzione con enti pubblici o altri soggetti qualificati (es. CONSIP).

2.4. Il contratto di appalto

Il contenuto del contratto d'appalto è invece determinato dal privato, che agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi degli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile ed è disciplinato dalle norme del diritto civile, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni sulla procedura di gara (ad esempio, la normativa antimafia, la normativa sulla sicurezza nei cantieri).

Deve essere assicurato dai privati beneficiari, obbligati alla scelta del contraente mediante procedure di evidenza pubblica, il rispetto delle disposizioni relative alla normativa antimafia, con obbligo di acquisizione delle relative comunicazioni o informative antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

In caso di difficoltà ad acquisire la documentazione antimafia dalle prefetture, i soggetti privati dovranno tempestivamente informare i Soggetti Attuatori, i quali dovranno provvedere a contattare le Prefetture per risolvere le eventuali criticità, ovvero, secondo un'attenta valutazione dei casi, provvedere essi stessi all'acquisizione delle certificazioni in via surrogatoria.

2.5. L'esecuzione

I soggetti privati possono, peraltro, disporre di una considerevole flessibilità nella gestione dell'esecuzione dei contratti, rispetto alla quale è richiesto il rispetto delle sole norme del Codice inerenti i collaudi.

Il collaudo, come stabilito dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016, costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato Beneficiario, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell'amministrazione concedente, che va esplicitata nell'approvazione degli atti di collaudo.

Tutte le altre disposizioni del Codice relative all'esecuzione del contratto, quali, ad esempio, la cauzione definitiva (art. 103), la revisione dei prezzi (art. 106) e la direzione lavori o dell'esecuzione del contratto (art. 101), non si applicano agli appalti affidati da soggetti privati.

Per quanto concerne le norme in tema di varianti in corso di esecuzione (art. 106), in applicazione dei poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione in linea tecnica ed economica delle eventuali varianti in corso di esecuzione, si applicano le norme previste dai bandi PSR.

Gli eventuali risparmi di spesa derivanti da ribassi d'asta o altro, analogamente a quanto previsto per i soggetti pubblici, devono essere restituiti dal Beneficiario alla disponibilità del Programma, così come eventuali costi aggiuntivi restano a carico dello stesso privato.

2.6. La fase di controllo

La titolarità e responsabilità della funzione di stazione appaltante fa capo al privato Beneficiario del contributo pubblico, mentre l'amministrazione aggiudicatrice che concede la sovvenzione è tenuta ad assicurare il rispetto delle previsioni del Codice, secondo le previsioni dei commi 4 e 5 del medesimo art. 1 del Codice dei contratti pubblici.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono volte ad assicurare il c.d. *"enforcement"* nei confronti degli appalti sovvenzionati, al che vengono deputate le stesse amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lett. a) e b).

Si prevede altresì che il provvedimento che concede la sovvenzione deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto Beneficiario, delle disposizioni del Codice dei contratti, la cui inosservanza è causa di decadenza.

Nello svolgimento delle attività di controllo inerenti l'attuazione del progetto, i funzionari dei Soggetti Attuatori dovranno verificare che non siano posti in essere comportamenti elusivi da parte del soggetto privato, garantendo all'Amministrazione un effettivo monitoraggio sullo sviluppo del

percorso per l'affidamento dei lavori mediante un riscontro continuo sul corretto sviluppo delle procedure, anche mediante controlli di primo livello.

Essi, pertanto, dovranno porre particolare attenzione al controllo dei seguenti aspetti:

- a) i valori di riferimento per i lavori da affidare, con evidenziazione degli stessi rispetto alla soglia comunitaria;
- b) il divieto di artificioso frazionamento degli appalti;
- c) le conseguenti modalità di affidamento prescelte (procedure aperte o ristrette);
- d) gli obblighi organizzativi rispetto allo svolgimento della gara (es. nomina di un Responsabile Unico del Procedimento);
- e) gli obblighi inerenti la composizione della commissione giudicatrice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, qualora per la procedura di affidamento sia stato scelto il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) gli obblighi di pubblicità;
- g) gli obblighi di prevedere criteri di selezione chiari e trasparenti nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) lo svolgimento di tutte le fasi operative della gara (con afferenza a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici);
- i) l'obbligo di verbalizzazione delle operazioni di gara (comprehensive del sub-procedimento di rilevazione e di verifica delle offerte anormalmente basse) e di esplicitazione dell'aggiudicazione definitiva;
- j) gli obblighi relativi alla pubblicizzazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- k) la restituzione, da parte del soggetto privato, delle risorse derivanti dal ribasso d'asta;
- l) i passaggi relativi alla stipulazione del contratto.

È opportuno precisare che, in materia di anticipazioni, SAL e Saldo si applicano le regole previste dai bandi PSR, le quali costituiscono *lex specialis* della procedura di gara.

3. Istruzioni operative

Ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il Beneficiario privato ha la facoltà di fare ricorso a Centrali Uniche di Committenza (di seguito CUC), mediante opportune convenzioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del Codice, la "Centrale di Committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. Il Beneficiario ha la facoltà di rivolgersi a qualunque CUC.

In alternativa all'affidamento ad una CUC, il Beneficiario ha la possibilità di bandire autonomamente una gara, procedendo come stazione appaltante.

Sia nel caso in cui il Beneficiario ricorra ad una CUC, sia nel caso proceda autonomamente come stazione appaltante, lo stesso è tenuto ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Codice.

Si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Codice, ai soggetti privati non si applicano gli articoli 21 ("*Programmazione dei lavori pubblici*"), 70 ("*Avviso di pre-informazione*") e 113 ("*Incentivi*")

per funzioni tecniche”). In relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.

Per l'affidamento di lavori, trattandosi di importi superiore ad 1 milione di euro, e per l'affidamento dei servizi connessi, qualora di importo maggiore di 214.000,00 euro, le procedure alle quali attenersi sono la procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice, la procedura ristretta di cui all'art. 61 e, solo nei casi tassativamente previsti dal Codice, la procedura negoziata.

Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 214.000,00 euro, ancorché connessi a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, non rientrando nel campo di applicazione del Codice, si applica quanto previsto dai Paragrafi 13.2.2.1 e 13.2.2.1.1 delle Disposizioni generali in materia di ragionevolezza dei costi.

3.1. Provvedimento di concessione (DICA)

Come previsto dal Paragrafo 14.1 delle Disposizioni generali, a favore dei titolari delle iniziative selezionate e ammesse al finanziamento, il Soggetto Attuatore competente adotta il Provvedimento di concessione dell'aiuto (DICA) e lo notifica al Beneficiario.

In merito, l'articolo 1, comma 5 del Codice prevede: *“il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice”*.

Pertanto, i Provvedimenti di concessione, oltre a specificare tutto quanto già analiticamente previsto nel richiamato paragrafo delle Disposizioni generali, devono riportare:

- l'obbligo di acquisire il CIG per tutte le gare da espletare;
- la specifica delle voci di spesa relative alle parti dell'investimento per le quali dovranno essere esperite le gare d'appalto;
- la specifica delle voci di spesa relative alla parte dell'investimento non soggetta a gara d'appalto (es. acquisto di attrezzature, servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ecc.);
- l'indicazione che il contributo sarà rimodulato a seguito dell'aggiudicazione delle gare espletate, attraverso l'emanazione di un nuovo Provvedimento di concessione (DICA rimodulata), con il quale è approvato il nuovo quadro economico rimodulato;
- l'indicazione del termine entro il quale pubblicare il bando di gara;
- le modalità per la presentazione della Domanda di “variante per ribasso d'asta”, nonché la documentazione da allegare alla stessa, incluse le *check-list* AgEA di autovalutazione per la verifica delle procedure di appalto vigenti al momento dell'indizione della gara;
- l'obbligo del rispetto delle disposizioni del Codice per le parti dell'investimento per le quali dovranno essere esperite le gare d'appalto;
- le riduzioni / revoche applicabili in caso di mancato rispetto delle regole del Codice.

Come previsto dal par. 14.1 delle Disposizioni generali, inoltre, il Provvedimento riporta anche l'obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del

cantiere in fase di esecuzione, a cui si aggiunge l'obbligo di comunicare il nominativo del RUP e del collaudatore.

3.2. Provvedimento di rimodulazione (DICA rimodulata)

Il contributo concesso è rideterminato a seguito dell'esperimento delle procedure di gara. A tale proposito, il Beneficiario provvede al rilascio sul portale SIAN di una Domanda di "variante per ribasso d'asta", allegando la determina a contrarre o atto equivalente, gli atti di gara, il verbale di aggiudicazione, il relativo atto di approvazione e l'eventuale ulteriore documentazione prevista dai bandi attuativi. Inoltre, il Beneficiario dovrà allegare i documenti inerenti alla selezione delle figure professionali connesse all'esecuzione dell'appalto (RUP, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere in fase di esecuzione e collaudatore). Il Beneficiario, infine, allega le *check-list* AgEA di autovalutazione per la verifica delle procedure di appalto vigenti al momento dell'indizione della gara (versione 2.7 alla data di approvazione del presente documento) e, in particolare, i quadri A, C, D, E e Q del modello "*AUTOVALUTAZIONE POST aggiudicazione gara*" e le pertinenti *check-list* relative alle singole procedure di affidamento.

Le *check-list* sono reperibili sul sito internet del PSR, al seguente indirizzo:

- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/check-list-AGEA.html

Rispetto alla compilazione delle *check-list*, AgEA ha precisato quanto segue:

- il quadro B non è applicabile, poiché è esclusa l'applicazione dell'articolo 21 in materia di programmazione;
- rispetto al quadro C, non si applica la parte relativa agli incentivi per funzioni tecniche, poiché è esclusa l'applicazione dell'articolo 113;
- rispetto al quadro D, nel campo "*Tipo di stazione appaltante*", alla voce "*Altro*", potrà essere indicata la dizione "*Soggetto privato co-finanziato*";
- rispetto al quadro E, non si applica la voce E.1 relativa alle forniture, non contemplate dal Codice quale possibile oggetto delle procedure in questione;
- rispetto ai quadri relativi alle singole tipologie di procedura di affidamento, non si applicano le voci relative alle forniture e quelle relative agli avvisi di pre-informazione, poiché l'articolo 70 è espressamente escluso dal novero delle norme applicabili;
- ove sia utilizzato il MEPA, o altro mercato elettronico, potrà utilizzarsi la *check-list* dedicata (quadro R);
- rispetto al quadro Q, relativo alla fase di esecuzione, si applicano le sole voci connesse al collaudo e, dunque, all'articolo 102 del Codice.

In sede di istruttoria, il competente Soggetto Attuatore, oltre ai controlli già ordinariamente previsti, è tenuto alla verifica del rispetto del Codice, utilizzando le apposite *check-list* AgEA di controllo per la verifica delle procedure di appalto vigenti al momento dell'indizione della gara (versione 2.7 alla data di approvazione del presente documento) e, in particolare, i quadri A, C, D, E e Q del modello "*CONTROLLO POST aggiudicazione gara*" e le pertinenti *check-list* relative alle singole procedure di affidamento.

Qualora all'esito dell'istruttoria emerga una inadempienza relativa alla normativa sugli appalti, si applicano le riduzioni parziali o totali del contributo previste dal Paragrafo 3.7 delle Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni approvate con DRD n. 423 del 30/10/2018, come dettagliate dalle "Tabelle riduzioni appalti" approvate con DRD n. 53 del 05/03/2020.

In tal caso, il Soggetto Attuatore notifica al Beneficiario, a mezzo PEC, l'irregolarità riscontrata, invitando lo stesso a presentare eventuali controdeduzioni. Qualora l'analisi delle controdeduzioni dia esito negativo, si provvederà all'emanazione di un provvedimento di rifiuto / revoca parziale o totale, con l'eventuale recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi di legge.

Laddove non interviene il rifiuto / revoca totale, il Soggetto Attuatore predispone il Provvedimento di rimodulazione del contributo (DICA rimodulata). Si precisa che le somme che si rendessero eventualmente disponibili nella fase di aggiudicazione dei lavori a seguito dei ribassi d'asta non potranno in nessun caso essere utilizzate per l'esecuzione di ulteriori lavori o per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati.

La DICA rimodulata riporta, tra l'altro, i riferimenti dell'aggiudicazione avvenuta, il nuovo quadro economico rimodulato, l'importo delle economie, tutti gli obblighi a carico del Beneficiario compresi gli obblighi di comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori appaltati e di contestuale trasmissione del contratto di appalto registrato, nonché le eventuali prescrizioni conseguenti i controlli sulle procedure di gara espletate, le eventuali sanzioni e/o riduzioni applicate.

In relazione alle spese generali, come previsto dal DRD n. 76 del 02/04/2020 e dalla versione 7.1 del PSR, si precisa che l'ammontare delle stesse non è riparametrato in rapporto al quadro economico rimodulato a seguito dei ribassi d'asta, bensì è calcolato in riferimento all'importo dei lavori / acquisti ammesso a contributo nella fase di concessione, che costituisce base d'asta, considerato al lordo del ribasso.

A seguito della sottoscrizione, il Beneficiario è quindi tenuto a comunicare al Soggetto Attuatore, nelle modalità e termini indicati nei Provvedimenti di concessione / rimodulazione, l'avvenuto inizio dei lavori appaltati, trasmettendo contestualmente la Comunicazione di inizio lavori e il contratto di appalto registrato. È ritenuto nullo il contratto redatto in difformità da quanto disposto dalla Legge 136/10 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3.3. Varianti

Per quanto concerne le norme in materia di varianti in corso di esecuzione, in applicazione dei poteri di vigilanza e controllo che spettano all'Amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione in linea tecnica ed economica delle eventuali varianti in corso d'opera, si applicano le norme previste dai bandi e dal Paragrafo 14.3.1 delle Disposizioni attuative generali del PSR.

3.4. Domande di Pagamento

In merito all'importo sovvenzionabile, l'articolo 1, comma 5 del Codice prevede: *"fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere*

erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice".

Anticipazione

In aggiunta a quanto già previsto dal Capitolo 15 delle Disposizioni generali (versione 3.1), si precisa quanto segue.

I Beneficiari possono richiedere anticipazioni a fronte della presentazione di garanzia fideiussoria, fino al 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento. La garanzia deve essere emessa da parte di soggetti autorizzati, secondo quanto previsto dalle Istruzioni Operative di AgEA n. 39 del 26/09/2017 e n. 49 del 19/09/2019, alle quali si rimanda.

La Domanda di pagamento per anticipazione può essere presentata dopo la sottoscrizione del provvedimento di concessione, anche nelle more dell'espletamento delle procedure di appalto.

SAL e Saldo

I singoli bandi di attuazione specificano la documentazione tecnica / amministrativa da presentare a corredo delle Domande di pagamento per i singoli SAL e per il Saldo.

In ogni caso, il Beneficiario deve allegare alle Domande di pagamento per SAL e Saldo le *check-list* AgEA di autovalutazione per la verifica delle procedure di appalto, in relazione alla fase di esecuzione del contratto, vigenti al momento dell'indizione della gara (versione 2.7 alla data di approvazione del presente documento) e, in particolare, il quadro Q del modello "AUTOVALUTAZIONE POST aggiudicazione gara".

Le *check-list* sono reperibili sul sito internet del PSR, al seguente indirizzo:

- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/check-list-AGEA.html

In merito all'importo minimo di spesa giustificata per singolo SAL, è di applicazione quanto previsto al Par. 15.3.1 delle Disposizioni generali e dal DRD n. 76 del 02/04/2020 (che prevede la possibilità di presentare la Domande di SAL senza limiti di importo, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo dell'anticipo, non può superare il limite del 90% del contributo totale concesso / rimodulato).

Si precisa che alla Domanda di pagamento per Saldo, il Beneficiario dovrà allegare la comunicazione di fine lavori e il certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo. Nei casi di interventi su beni immobili rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile, inoltre, è necessario allegare anche il certificato di agibilità.

In sede di istruttoria delle Domande di pagamento per SAL e per Saldo, il competente Soggetto Attuatore, oltre ai controlli già ordinariamente previsti (Paragrafo 15.6 delle Disposizioni generali e Capitolo 2 del Manuale delle procedure per le domande di pagamento), è tenuto alla verifica del rispetto del Codice, utilizzando le apposite *check-list* AgEA di controllo per la verifica delle procedure di appalto, in relazione alla fase di esecuzione del contratto, vigenti al momento dell'indizione della

gara (versione 2.7 alla data di approvazione del presente documento) e, in particolare, il quadro Q del modello *“CONTROLLO POST aggiudicazione gara”*.

In fase di istruttoria della Domanda di pagamento per Saldo, l'istruttore deve necessariamente controllare che siano state rispettate le norme che disciplinano il collaudo, ai sensi dell'articolo 102 del Codice.

Infine, si precisa che, a conclusione dell'operazione, l'importo delle spese generali riconosciute in sede di Provvedimento di concessione / rimodulazione sarà riparametrato proporzionalmente alle realizzazioni effettive, sulla base dei prezzi a base d'asta (calcolati al lordo del ribasso).

3.5. Riduzioni e sanzioni

L'articolo 1, comma 5 del Codice prevede: *“Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo”*.

Come anticipato nei precedenti paragrafi, qualora all'esito dell'istruttoria emerga una inadempienza relativa alla normativa sugli appalti, si applicano le riduzioni parziali o totali del contributo previste dal Paragrafo 3.7 delle Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni approvate con DRD n. 423 del 30/10/2018, come dettagliate dalle *“Tabelle riduzioni appalti”* approvate con DRD n. 53 del 05/03/2020.

Di seguito, inoltre, si precisa quanto già riportato al Paragrafo 2.2 delle stesse Disposizioni approvate con DRD n. 423 del 30/10/2018, in ordine al cumulo delle sanzioni e riduzioni.

Ai fini della corretta determinazione dell'importo da liquidare all'esito delle verifiche amministrative ed in loco sulle Domande di pagamento, dovrà essere applicata, in primo luogo, la sanzione ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e, successivamente, le riduzioni stabilite ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, che includono le riduzioni relative al mancato rispetto della normativa sugli appalti.

In caso di inadempienza di più impegni, si applica il *“cumulo”* delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione. Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione. Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del *“cumulo”* di cui al precedente capoverso. Nell'ipotesi di riduzioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, se l'inadempienza è accertata in una fase precedente alla presentazione della prima Domanda di pagamento (ad esempio, nel caso di accertata irregolarità in materia di appalti), al beneficiario viene comunicata immediatamente l'inadempienza e lo stesso viene informato della percentuale di riduzione che sarà applicata sulle Domande di pagamento.

Inoltre, in merito al calcolo delle sanzioni e riduzioni per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali, la Commissione ha chiarito che, in presenza delle sanzioni ex art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e delle riduzioni ex art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, si applica prima la sanzione derivante dall'applicazione dell'art. 63. Successivamente, sull'importo decurtato della sanzione si applicano le riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Infine, come indicato da AgEA in relazione alla fase del procedimento in corrispondenza della quale è necessario applicare le riduzioni che fanno riferimento ad impegni ed obblighi ex art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 (inclusi, quindi, gli obblighi relativi al rispetto della normativa in materia di appalti), le eventuali riduzioni relative agli importi rendicontati nella Domanda di Anticipo dovranno essere applicate al momento dell'istruttoria della Domanda di Saldo, nel corso della quale si procede alla c.d. *"riconciliazione dell'anticipo"*. Negli altri casi, le riduzioni accertate in relazione agli importi rendicontati in fase di SAL o di Saldo dovranno essere applicate alle corrispondenti Domande di SAL o Saldo.

Allegato I
Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. ii) n. 1)
 (Allegato II dir. 24; allegato I dir. 25 e allegato I dir. 23)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE Rev. 1 (1)					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: —nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici; movimento terra	Questa classe comprende: —la demolizione di edifici e di altre strutture, — lo sgombero dei cantieri edili, —il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo ecc. —la preparazione del sito per l’estrazione di minerali: —la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio di cantieri edili —il drenaggio di terreni agricoli o forestali	45110000
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: —trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: —la trivellazione di pozzi di	45120000

				produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, —la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25, —le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.	
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	Questa classe comprende: —i lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile: —ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi, —condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, —condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, — lavori urbani ausiliari, —il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate. Questa classe non comprende: —le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, —il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, —i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23,	45210000 Eccetto: —45213316 45220000 45231000 45232000

				— i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, — le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, — la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20.	
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	Questa classe comprende: — la costruzione di tetti, — la copertura di tetti, — lavori di impermeabilizzazione.	45261000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	Questa classe comprende: — la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, — la costruzione di strade ferrate, — la costruzione di piste di campi di aviazione, — i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, — la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio. Questa classe non comprende: — i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11.	45212212 e DA03 45230000 eccetto: — 45231000 — 45232000 45234115
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	Questa classe comprende: — la costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei.	45240000

		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	Questa classe comprende: — i lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — i lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — la perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, lo scavo di pozzi, — la posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, — la piegatura d'ossature metalliche, — la posa in opera di mattoni e pietre, — il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — la costruzione di camini e forni industriali. Questa classe non comprende: — il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32.	45250000 45262000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d'uso privato, — impianti di segnalazione d'incendio, — sistemi d'allarme antifurto,	45213316 45310000 Eccetto: — 45316000

				— ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini ecc.	
		45.32	Lavori di isolamento	Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22.	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	Questa classe comprende: — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, — sistemi antincendio (sprinkler). Questa classe non comprende: — l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.	45330000
		45.34	Altri lavori di installazione	Questa classe comprende: — l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.	45234115 45316000 45340000
	45.4		Lavori di rifinitura e completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	Questa classe comprende: — i lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di	45410000

				edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.	
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	Questa classe comprende: —l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, —il completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc. Questa classe non comprende: —la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.	45420000
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	Questa classe comprende: —la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: —piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, —parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, —inclusi rivestimenti in gomma o plastica, —rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati.	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	Questa classe comprende: —la tinteggiatura interna ed esterna di edifici, —la verniciatura di strutture di genio civile, —la posa in opera di vetrate, specchi ecc. Questa classe non comprende:	45440000

				—la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.	
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	Questa classe comprende: —l’installazione di piscine private, —la pulizia a vapore, sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici, —altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove. Questa classe non comprende: —le pulizie effettuate all’interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70.	45212212 e DA04 45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: —il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.	45500000

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea ([GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1](#)).